



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



**LIFE + 2008**  
**Environment Policy and Governance**

---

**Harmonization of Urban noise reduction Strategies  
for Homogeneous action plans (HUSH)**



**Proposte di revisione della legislazione  
nazionale italiana e della Direttiva  
2002/49/CE**



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



**LIFE + 2008**  
**Environment Policy and Governance**

---

**Harmonization of Urban noise reduction Strategies  
for Homogeneous action plans (HUSH)**

**Proposte di revisione della legislazione  
nazionale italiana e della Direttiva  
2002/49/CE**

Proposal for revision of Italian Legislation  
and Environmental Noise Directive 2002/49/EC

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per suo conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo documento tecnico.

**ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

ISPRA, Documenti Tecnici 2013

ISBN 978-88-448-0593-7

Riproduzione autorizzata citando la fonte

**Elaborazione grafica**

ISPRA

*Grafica di copertina:* Franco Iozzoli

**Coordinamento editoriale:**

Daria Mazzella

**ISPRA** – Settore Editoria

Aprile 2013

**HUSH** *Harmonization of Urban noise reduction Strategies for Homogeneous action plans*  
LIFE08 ENV/IT/000386

Deliverable product of ACTION 17 – Proposal for Revision of Italian Legislation and END Directive

## **Autori**

Salvatore Curcuruto, Rosalba Silvaggio, Romualdo Amodio, Enrico Mazzocchi, Francesca Sacchetti

ISPRA

## **Contributi:**

Enrico Lanciotti, Giuseppe Marsico, Luca De Rinaldis, Luisa Vaccaro, Massimo Stortini, Rinaldo Betti

ISPRA

## **Ringraziamenti**

Si ringrazia la Commissione Europea per aver co-finanziato il progetto HUSH nell'ambito del Programma LIFE+2008 Environment and Policy

With the financial support of the LIFE+2008 Environment Policy and Governance Programme of the European Commission



## INDICE

1.	Proposte di revisione della legislazione italiana .....	7
1.1	Attribuzioni di competenza .....	8
1.1.1	Mancata individuazione degli agglomerati da parte delle Regioni .....	8
1.1.2	Attività di verifica dei contenuti delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione .....	9
1.1.3	Attribuzione di competenza per la definizione delle aree silenziose esterne agli agglomerati .....	10
1.2	Mappe acustiche .....	12
1.2.1	Assenza dei dati per la predisposizione delle mappe acustiche strategiche .....	12
1.2.2	La concorsualità tra più sorgenti .....	13
1.3	Tecniche di misura .....	15
1.4	Conversione dei valori limite .....	16
1.5	Piano di Azione Integrato .....	17
1.5.1	Mappe acustiche strategiche – Interazione con la Relazione Biennale sullo stato acustico del Comune .....	17
1.5.2	Integrazione dei piani comunali di risanamento acustico, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, dei piani di risanamento delle imprese con il piano di azione .....	18
1.5.3	Coordinamento dei piani di settore, a livello comunitario e nazionale, con gli strumenti di pianificazione urbanistica e i piani vigenti in materia ambientale .....	19
1.5.4	Piani di risanamento acustico delle Imprese .....	20
1.6	Informazione e consultazione del pubblico .....	21
1.6.1	Progettazione partecipata .....	22
1.6.2	Catasto nazionale dell'inquinamento acustico .....	24
1.7	Reperimento risorse finanziarie .....	25
2.	Proposte di revisione della Direttiva 2002/49/CE .....	26
2.1	Definizioni .....	27
2.1.1	Definizione di agglomerato .....	27
2.2	Mappe acustiche .....	29
2.3	Aree quiete .....	33
2.3.1	Rappresentazione cartografica delle aree quiete .....	33
2.4	Valori limite .....	35
2.5	Sinergie con altre politiche .....	37
2.6	Informazione e partecipazione del pubblico .....	38
2.7	Reperimento risorse finanziarie .....	39
	Bibliografia .....	41



## Introduzione

Il recepimento in ambito nazionale della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale (di seguito denominata END), mediante il D.Lgs. 194/2005, ha reso necessaria la definizione di criteri di armonizzazione dei contenuti delle due strutture legislative. Il progetto LIFE+2008 HUSH (*Harmonization of Urban Noise Reduction Strategies for Homogeneous Action Plans*), cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal Comune di Firenze, ha quale obiettivo principale quello di offrire un contributo all'armonizzazione degli ordinamenti nazionali con le prescrizioni introdotte dalla END, relativamente agli strumenti di gestione del rumore ambientale, in ambito urbano, mediante la sperimentazione attuata, a diversa scala, in due aree pilota della città di Firenze.

Durante il percorso progettuale è stata condotta una indagine relativa agli strumenti legislativi a livello europeo, nazionale e regionale, nel settore dell'inquinamento acustico ambientale, che ha consentito l'individuazione delle tipologie di relazione tra i due sistemi legislativi e i conseguenti conflitti esistenti<sup>1</sup>. Le differenti tipologie di conflitti sono state analizzate e strutturate in macro aree, alle quali appartengono criticità con caratteristiche simili e tra loro omogenee, rispetto alle quali è stato possibile formulare proposte unitarie e coerenti, fornendo successivamente una struttura di soluzioni di carattere metodologico, tecnico e legislativo.

Sulla base dell'analisi condotta, sono presentate le proposte di revisione della legislazione italiana e della END, con l'individuazione degli adeguati spazi legislativi, atte a garantire una armonizzazione delle prescrizioni introdotte dalle leggi nazionali, in merito agli strumenti di gestione del rumore, con gli adempimenti previsti in ambito comunitario.

Le proposte riguardano atti di modifica, revisione e aggiornamento degli attuali strumenti legislativi vigenti nel settore dell'acustica ambientale e la proposta di emanazione di nuove leggi, quali risposte alle criticità evidenziate durante le azioni del progetto e descritte nelle "*Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano*", finalizzate alla definizione di criteri di armonizzazione delle disposizioni vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, nelle quali è proposto un percorso metodologico e tecnico, dalla definizione dello stato dell'ambiente acustico, mediante la redazione delle mappe acustiche, alla definizione di un *piano di azione integrato*, configurato quale strumento omogeneo di gestione dell'inquinamento acustico, mediante l'armonizzazione dei piani di gestione del rumore attualmente vigenti.

Alcuni criteri di armonizzazione sono formulati in veste di linea guida tecnica, quali suggerimenti per la prassi operativa, alcuni sono descritti quali indirizzi metodologici da applicare in contesti differenti, mentre altri criteri necessitano di revisioni e aggiornamenti legislativi e sono oggetto del presente documento.

Le proposte di revisione legislativa sono indirizzate ai decisori politici e ai rappresentanti delle istituzioni competenti, ai diversi livelli, Comunitario, Nazionale e Regionale. Sono inoltre dedicate ai soggetti interessati dall'implementazione della END, a chi opera e lavora nell'ambito dell'acustica ambientale, ai cittadini, ai quali si propone quale oggetto di informazione e di confronto.

L'insieme delle proposte possono essere utilizzate sia come insieme coerente e unitario, sia singolarmente, possono inoltre essere sviluppate e configurarsi quale oggetto di sperimentazione,

---

<sup>1</sup> <http://www.hush-project.eu/it>; Rapporto sulla rilevazione e classificazione di conflitti tra la legislazione nazionale italiana e quella europea- Rapporto Azione 3



per definire la validità delle assunzioni. Alcune proposte avanzate necessitano di spazi per la condivisione dei molti attori coinvolti, con tempi più lunghi di realizzazione, mentre altre possono trovare una più rapida attuazione, mediante l'utilizzo di strumenti legislativi adeguati.

Sono di seguito presentate le proposte di revisione, con l'individuazione degli adeguati strumenti legislativi, se esistenti, o con la proposta di un nuovo strumento di legge, ove necessario, riguardanti la legge nazionale e la END e, ove presenti, sono sinteticamente riportate le proposte di revisione legislativa sviluppate a livello regionale, curate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Sono inoltre riportati alcuni suggerimenti scaturiti dalle esperienze condotte e alcune valutazioni in merito allo sviluppo di politiche comuni, quale contributo per l'evolversi della legislazione nazionale di settore e dell'attuazione della direttiva relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

Le proposte e i suggerimenti riguardanti la revisione della END, descritti nel secondo capitolo, sono riportati anche in inglese.

I principali argomenti affrontati, riguardano le **responsabilità** e le **attribuzioni di competenza**, le cui assenze o la mancanza di chiarimenti possono causare ritardi nell'implementazione della END, riguardanti la notifica degli agglomerati da parte delle Regioni, le attività di verifica dei contenuti delle mappe acustiche e dei piani di azione, l'attribuzione di competenza per la definizione delle aree silenziose esterne agli agglomerati; le **mappe acustiche**, con proposte di aggiornamento legislativo per assicurare la disponibilità dei dati necessari alla predisposizione delle mappe acustiche strategiche e apportare chiarimenti in merito alla concorsualità tra più sorgenti, in merito al criterio di valutazione delle percentuali dell'attività di risanamento da ascrivere a più sorgenti sonore che immettono rumore in più punti, alla completa attuazione della fase di accordo tra i vari soggetti coinvolti, alla espressione dei valori limite nello stesso indicatore; le **tecniche di misura**, finalizzate al monitoraggio dell'inquinamento acustico, con i criteri di armonizzazione da sviluppare nell'ambito del decreto attuativo previsto dal decreto legislativo nazionale di recepimento della END, per il superamento delle criticità derivanti dalle differenti modalità di misurazione prescritte dai due sistemi legislativi che comportano la necessità di adottare tecniche adeguate ai differenti ambiti di intervento e alle diverse finalità del risanamento; la **conversione dei valori limite**, con una proposta di aggiornamento legislativo per superare le criticità derivanti dalla coesistenza dei diversi descrittori del rumore ambientale utilizzati nei due ambiti legislativi; il **piano di azione integrato**, ampiamente descritto nell'ambito delle "**Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano**", con le proposte di aggiornamento legislativo capaci di assicurare l'armonizzazione degli strumenti di gestione vigenti a livello comunitario e nazionale e l'introduzione, in particolare, delle proposte relative all'interazione delle mappe acustiche strategiche con la relazione biennale sullo stato acustico del comune, all'integrazione dei piani comunali di risanamento acustico, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, dei piani di risanamento delle imprese con il piano di azione; al coordinamento dei piani di settore, a livello comunitario e nazionale, con gli strumenti di pianificazione urbanistica e i piani vigenti in materia ambientale; **l'informazione e partecipazione del pubblico**, uno degli aspetti maggiormente rilevanti, per il quale occorre assicurare l'accesso dei dati e delle informazioni ambientali al pubblico e introdurre nuovi percorsi di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nel processo di stesura dei piani, in merito al quale sono state formulate proposte di emanazione di nuove leggi, in ambito nazionale, per assicurare il dibattito pubblico e le forme di progettazione partecipata e rendere obbligatorio il Catasto Nazionale delle sorgenti di

rumore; le **risorse finanziarie**, con proposte di aggiornamento legislativo che supporti l'attuazione delle disposizioni vigenti.

I suggerimenti proposti per la revisione della END riguardano la **definizione** di agglomerato, la redazione delle **mappe acustiche**, per le quali si propone di assicurare l'interazione con la direttiva INSPIRE, incentivare l'utilizzo delle mappe di confronto, evidenziare la determinazione dell'esposizione globale al rumore, valutare l'utilizzo di mappe di co-esposizione, incentivando le sinergie con altre tematiche ambientali, quale la qualità dell'aria, promuovere l'utilizzo di mappe rappresentanti il numero di abitazioni esposte a determinati valori, consolidando le relazioni tra inquinamento acustico ambientale e requisiti acustici degli edifici; le **aree quiete**, tema in piena fase di discussione e di sviluppo; alcune considerazioni sui **valori limite** e sulle **sinergie con altre politiche**, mentre sono ribadite le proposte avanzate in ambito nazionale, riguardanti l'informazione e la partecipazione del pubblico e il reperimento di risorse finanziarie.

La criticità dovuta all'adozione del modello di calcolo per le varie tipologie di sorgente è legata alla comparabilità delle informazioni tra Stati Membri e alla caratterizzazione e progettazione acustica degli interventi nelle fasi operative di predisposizione dei piani, che devono essere adeguate alle diverse realtà locali. Si rimane in attesa della conclusione del progetto CNOSSOS-EU, Common Noise Assessment Methods in Europe e in attesa delle modalità di emanazione dell'atto da parte della Commissione in merito all'obbligatorietà dell'applicazione dei metodi di calcolo, per definire le modalità di recepimento in ambito nazionale.

## Introduction

The transposition into Italian National law of the Directive 2002/49/EC, related to the assessment and management of environmental noise (hereafter called END), by the Legislative Decree no. 194/2005, has required the establishment of criteria for harmonization of the two legislative structures. The LIFE +2008 HUSH project (Harmonization of Urban noise reduction Strategies for Homogeneous Action Plans), co-funded by the European Commission and coordinated by the City of Florence, has as its main aim to offer a contribution to the harmonization of national laws with the requirements introduced by END, relating to the management tools of environmental noise in urban areas, through experimentation carried out, at different scales, in two pilot areas of the city of Florence.

During the design process an investigation has carried out relating to legislative instruments at European, national and regional level, in the field of environmental noise, which has allowed the identification of the typologies of relations between the two legislative systems and the consequential existing conflicts.

The different types of conflicts have been analyzed and structured in macro-areas, to which critical situations with similar and homogeneous features belong and for which it has been possible to formulate unitary and coherent proposals, and then a structure of methodological, technical and legislative solutions has been provided.

On the base of the analysis performed, proposals for END and Italian legislation revisions have been produced, with the identification of the legislative spaces at the aims to ensure the harmonization of the requirements introduced by national laws, regarding to the noise management, in urban areas, with the fulfillments required at the Community level.

The proposals are related to modification, revision and updating of the existing laws in force in environmental acoustic field and, if necessary, to a proposal of enactment of new laws, as answers to the issues highlighted during the project and described in the ***“Guideline for a harmonized urban noise action planning”***, aiming at establish the criteria for the harmonization of EU, national and regional in force legislations. The solutions proposed show a methodological and technical path, from the characterization of the state of the acoustic environment through the drafting of noise maps, to the definition of an integrated action plan, configured as a standard tool for noise management, through the harmonization of the noise management plans currently in force.

Some harmonization criteria are formulated as a technical guideline, such as suggestions for operating procedures, others criteria are methodologies to be applied in different contexts, whereas other criteria need a revision and an updating of legislation and they will be described in this document.

Proposals for legislative review are addressed to policy makers and to the representatives of the competence institutions at EU, National and Regional level. They are also addressed to stakeholders on the END implementation, for those who are dealing with environmental noise. Moreover, the proposals are oriented to citizens, as tools for information and discussion.

All the proposals can be used both as a coherent and unified set and individually. Moreover, they can also be developed, and considered as an subject of experimentation, to determine the validity of the assumptions.

Some proposals require more time and spaces for discussion and implementation because involving a lot of stakeholders, whereas other ones can find a faster implementation, through the use of appropriate legislative tools.

The proposal of revisions are following reported, with the identification of the appropriate legislative tools, if existing, or with the proposal of a new legislative tool, if needed, related to the national law and END and proposals for legislative revisions developed at Regional level, edited by the Regional Agency for Environmental Protection of Tuscany (ARPAT) are briefly reported.

There are also some suggestions arising from experiences and some evaluations on the development of common policies, as a contribution to the evolution of national legislation and END implementation.

The proposals and suggestions regarding the revision of the END, described in the second chapter, are translated in English.

The main topics analyzed are related to the *responsibilities* and competency assignments, whose absences or lack of clarification can cause delays in the implementation of the END, regarding notification of the agglomeration by the Regions, the verification activities on the noise maps and action plans' content, the competency assignments for the definition of quiet areas outside agglomerations; to *noise mapping*, with proposals for legislative updating to ensure the availability of the data needed to draw up strategic noise maps and providing clarifications regarding concurrence of more noise sources, and the evaluation criteria on the percentage of noise abatement measurements attributable to multiple sources, the expression of the limit values with the same indicator; to *measurement methods*, aimed at monitoring noise pollution, with harmonized criteria to be developed as part of the implementation decree provided by national decree for the END transposition, to overcome the critical parts resulting from different measurements methods prescribed by the two legislative systems that require the adoption of techniques appropriate to different areas of intervention and to different purposes of the noise remediation; to the *conversion of the limit values*, with a proposal for a legislative updating to overcome the difficulties arising from the coexistence of the different descriptors of environmental noise used in the two legislations; to the *integrated action plan*, widely described as part of the "*Guideline for a harmonized urban noise action planning*", with proposals for legislative updating that ensure the harmonization of management tools in force at Community and National level and, in particular, the introduction of the proposals for the interaction of strategic noise mapping with the municipal noise biennial report; the integration of municipal noise abatement plans, the noise containing and abatement plans, the regional triennial plan for noise pollution abatement and the company of noise abatement plans with the action plan; the coordination of plans, at Community and National level, with the urban planning tools and the in force environmental plans; to the *information and public participation*, one of the most relevant issues, is necessary to ensure access of data and environmental information to the public and to introduce new methods of involvement and participation of the citizens to the drawing up plans process, and for this reason proposals have been made for the promulgation of new laws, nationally, to ensure the public debate, the participatory planning and make mandatory the National Registry for Noise Sources; to *financial resources*, with proposals for legislative updating that support the implementation of the legislative provisions in force.

The suggestions proposed for the END revision concerning the definition of agglomeration, noise mapping editing, for which it is proposed the interaction with the INSPIRE Directive, encouraging the use of comparison maps, highlights the determination of global exposure noise by various sources, evaluate the use of co-exposure maps, encouraging synergies with other

environmental issues, such as air quality, promote the use of noise maps representing also the dwellings exposed, strengthening the relationship between environmental noise and building acoustic; the quiet areas, that need more clarification; some considerations on the limit values; synergies with other policies in place, to be encouraged, and proposals made at national level, regarding the information, public participation and finding financial resources, are reiterated.

Concerning the adoption of the calculation model for the various types of source, in order to allow the comparability of data among Member States and the characterization of noise interventions, the conclusions of CNOSSOS-EU project (Common Noise Assessment Methods in Europe) and in particular the Commission's act regarding the mandatory application of the calculation methods, in order to define how to transpose it at national level, are expected.

## 1. Proposte di revisione della legislazione italiana

La “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n.447/95 detta i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento da rumore. L’operatività della Legge Quadro è strettamente legata all’emanazione dei numerosi decreti attuativi previsti dalla stessa e, inoltre, alle Regioni spetta l’obbligo di legiferare, sugli specifici aspetti di propria competenza, recependo i contenuti e gli indirizzi della legge nazionale.

L’approccio italiano alla risoluzione del problema si basa sulle seguenti linee principali:

- una normativa completa che tende a regolamentare qualsiasi attività rumorosa;
- una spinta verso una pianificazione territoriale e urbanistica che tenga in debito conto anche il clima acustico delle aree urbane.

La legislazione nazionale nel settore dell’inquinamento acustico è fortemente strutturata e molto complessa, finalizzata alla tutela di tutto il territorio nazionale e di ogni singolo ricettore, mediante l’introduzione di valori limite, distinti per sorgente sonora, al superamento dei quali è obbligatoria la redazione di strumenti dedicati al risanamento, vigenti ai vari livelli di competenza, attribuiti a soggetti pubblici e privati e distinti per sorgenti di rumore: ***Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico***, da predisporre a cura delle Regioni, ***Piano di Risanamento Acustico Comunale***, ***Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore***, elaborati dalle società e dagli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico (strade, ferrovie, aeroporti), ***Piani di risanamento predisposti dalle Imprese***.

In ambito legislativo nazionale esistono spazi capaci di consentire le modifiche, gli aggiornamenti e, qualora necessario, l’emanazione di nuovi atti legislativi, necessari alla risoluzione dei conflitti. Tra questi, i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 194/05, che si configurano quale sede ideale per la definizione delle modifiche necessarie a coordinare le prescrizioni introdotte dal decreto di recepimento della direttiva con la legislazione vigente.

Altro spazio è offerto dalle opportunità di revisione e riordino della legislazione vigente, la cui urgenza è evidenziata in molti punti.

## 1.1 Attribuzioni di competenza

Sono di seguito riportate le situazioni allo stato attuale previste dalla normativa vigente, le criticità riscontrate e le proposte di revisione legislativa avanzate, con l'individuazione degli opportuni spazi legislativi, in merito ad alcune attribuzioni di responsabilità e competenza. Sono quindi avanzate proposte in merito alla *mancata individuazione degli agglomerati da parte delle Regioni, all'attività di verifica dei contenuti delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione; all'attribuzione di competenza per la definizione delle aree silenziose esterne agli agglomerati.*

### 1.1.1 Mancata individuazione degli agglomerati da parte delle Regioni

L'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 194/2005 dispone che le regioni individuano le autorità competenti le quali elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

### Proposta di aggiornamento normativo

La mancata individuazione delle autorità competenti da parte delle Regioni determina una situazione di stallo nell'attuazione del D.Lgs. 194/2005.

Da tale incongruenza sorge la necessità di modificare la definizione di agglomerato di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), che in tal caso diverrebbe «agglomerato»: *“area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, o in caso di inadempienza di questi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito denominato MATTM), costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti”*. Tale integrazione incide anche sui contenuti dell'art. 3 comma 1 lett. a) e dell'art. 4 comma 1 lett. a).

Si propone inoltre all'articolo 7 l'inserimento di un comma che richiami i poteri sostitutivi, accennati al punto precedente, da parte del MATTM in caso di inadempienza delle regioni, che specifiche il termine entro il quale adempiere agli obblighi di cui agli artt. sopra citati. Qualora l'inadempienza permanga anche dopo tale termine, il MATTM si sostituisce alle regioni, per l'individuazione degli agglomerati.

### ***1.1.2 Attività di verifica dei contenuti delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione***

La END e quindi il D.Lgs 194/2005 introducono attività di verifica delle mappe acustiche e dei Piani di Azione. L'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 194/05 dispone che la regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

Il D.Lgs. 194/2005, art. 4, comma 7. dispone che la regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5

In ambito regionale, la Regione Toscana, con Legge Regionale n.89/1998, (così come modificata dalla Legge Regionale n.39/11), in attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7 del D. Lgs. 194/2005, identifica nell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), il soggetto che offrirà supporto tecnico all'amministrazione regionale nel verificare che le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani d'azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 194/2005.

*L'art 2 comma 4 prescrive che "In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del DLgs. 194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto."*

Il lavoro, svolto da ARPAT in collaborazione con gli uffici della Regione Toscana, ha portato alla modifica della L.R. 89/98 che recepisce alcune delle indicazioni più importanti emerse nella fase di analisi nelle diverse azioni del progetto HUSH.

## **Proposta di aggiornamento normativo**

Si propone che le Regioni si avvalgano del supporto e delle competenze del Sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale per la verifica delle mappe acustiche strategiche e della mappatura acustica nonché dei piani d'azione di cui ai commi 1 e 3.

In caso di Infrastrutture principali che interessano più regioni, la competenza per la verifica delle mappe acustiche strategiche, della mappatura acustica e dei piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 è del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale, per lo svolgimento di tale attività di ISPRA.

L'attribuzione di tale competenza ad ISPRA troverebbe luogo nella modifica dell'art. 3, c. 7 e art. 4 c. 7., del D.Lgs. 194/2005.



### *1.1.3 Attribuzione di competenza per la definizione delle aree silenziose esterne agli agglomerati*

La tematica delle aree silenziose o aree quiete, introdotta dalla END, è attualmente oggetto di numerosi studi e di sviluppi attesi, riguardanti i metodi di individuazione, di tutela, di conservazione.

Relativamente al problema dell'attribuzione di responsabilità, la END, all'art.3, lettere l ed m, definisce, rispettivamente:

*l):* «zona silenziosa di un agglomerato», una zona, delimitata dalla competente autorità, che non sia esposta a valori di  $L_{den}$  o di un altro descrittore acustico appropriato provenienti da qualsiasi sorgente superiori a un determinato livello, fissato dallo Stato membro;

*m)* «zona silenziosa in aperta campagna», una zona, delimitata dalla competente autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o di attività ricreative;

Il decreto di recepimento della END, D.lgs. 194/2005, all'art.2, lettere *aa)* e *bb)* definisce, rispettivamente, le **zone silenziose di un agglomerato** e **zona silenziosa esterna agli agglomerati**, specificando:

*aa)* «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata **dall'autorità comunale** nella quale  $L_{den}$ , o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;

*bb)* «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata dalla **competente autorità** che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

Il decreto di recepimento non fissa descrittori acustici e relativi valori limite per l'individuazione delle aree quiete, ma attribuisce la competenza, per l'area silenziosa di un agglomerato, all'autorità comunale, mentre non specifica la responsabilità nel caso delle zone silenziose esterne agli agglomerati.

Avendo, il D.Lgs. 194/2005 definito, all'art.2, lettera a), quale agglomerato, l'«*area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti*», l'attribuzione adottata potrebbe causare dubbi e, in tal caso, occorrerebbe specificare, nel caso di zona silenziosa di un agglomerato risultante dall'accorpamento di più comuni, cosa si intende per «autorità comunale competente», mentre, nel caso delle zone silenziose esterne agli agglomerati, occorre colmare la lacuna esistente.

In ambito regionale, con Legge Regionale n.89/1998, (così come modificata dalla Legge Regionale n.39/2011), mediante l'emanazione di specifici regolamenti, la Regione è chiamata a definire i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei Piani Comunali di Classificazione Acustica, delle zone silenziose di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 194/2005.

## **Proposta di aggiornamento normativo**

Si auspica un intervento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atto a colmare le lacune in tale ambito, quali l'attribuzione di competenza per le aree silenziose fuori dagli agglomerati, che possono trovare luogo nel decreto attuativo previsto dal D. Lgs. 194/2005, dedicato alla definizione dei criteri dei Piani di Azione (art.4,c.5). Nell'Allegato 5, Requisiti minimi dei Piani di Azione, lettera i) del D.Lgs. 194/2005, sono infatti previsti *“gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose”*.

Nello specifico, in merito alla «zona silenziosa di un agglomerato», la competenza sarà dell'agglomerato, come ente definito dall'art.2, lettera a) e notificato dalla Regione o Provincia autonoma competente, mentre, in merito alla “zona silenziosa esterna agli agglomerati”, l'autorità competente è riconducibile all'agglomerato stesso, nel caso in cui l'area quieta ricada integralmente nel territorio dell'agglomerato. Qualora l'area dovesse ricadere in più ambiti territoriali amministrativi, occorrerà prevedere una forma di concertazione e di accordo tra i diversi soggetti amministrativi coinvolti, volta a tutelare l'area coinvolta.

## 1.2 Mappe acustiche

Il primo passo nell'attività di mappatura acustica è quello di reperire i dati necessari alla sua elaborazione. Il reperimento dei dati rappresenta un fattore critico di primaria importanza. Risulta fondamentale la massima tempestività nell'individuazione dei responsabili/referenti per la fornitura dei dati e delle informazioni per l'elaborazione delle mappe. E' di seguito trattata la criticità relativa all'assenza dei dati per la predisposizione delle mappe acustiche strategiche, con la situazione allo stato attuale prevista dalla normativa e le proposte da adottare per la risoluzione dei problemi legislativi.

### 1.2.1 Assenza dei dati per la predisposizione delle mappe acustiche strategiche

L'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 194/2005 dispone che nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera *a*), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera *b*), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi all'autorità individuata al comma 1, lettera *a*).

I detentori dei dati relativi alle infrastrutture principali di trasporto, insistenti nell'agglomerato, che non rendono disponibili i dati delle mappature acustiche per la redazione, da parte dell'agglomerato, della mappa acustica strategica, determinano una situazione di stallo nell'applicazione del D.Lgs. 194/2005. Riguardo alla *disponibilità di informazioni* relative alle sorgenti di rumore, si evidenzia la presenza di una lacuna normativa nell'ambito del decreto di recepimento della END, consistente nella mancata previsione di una sanzione in caso di inadempimento.

In ambito regionale, la Regione Toscana, con Legge Regionale n.89/1998, (così come modificata dalla Legge Regionale n.39/2011), in attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7 del D. Lgs. 194/2005, identifica nell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), il soggetto per il monitoraggio e la raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati:

L'art. 15 della Legge 89/98, (così come modificata dalla Legge Regionale n.39/2011), comma 1, lett. d-bis, prescrive che ARPAT sia l'ente unico che provvede, all'interno delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela ambientale "*al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all'articolo 9-bis*" garantendo una maggiore uniformità e completezza dei dati.

Il lavoro, svolto da ARPAT in collaborazione con gli uffici della Regione Toscana, ha portato alla modifica della L.R. 89/98 che recepisce alcune delle indicazioni più importanti emerse nella fase di analisi nelle diverse azioni del progetto HUSH.

### **Proposta di aggiornamento normativo**

A livello nazionale, una proposta risolutiva a tale problema si può ottenere introducendo una modifica all'art. 3 comma 2, del D.Lgs. 194/2005, tale da rendere obbligatoria, da parte dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, la trasmissione dei dati per la redazione della mappa acustica strategica da parte dell'agglomerato. Con una ulteriore modifica all'articolo 11 del D.Lgs. 194/2005, si prevede l'introduzione di una sanzione, in caso di inadempienza di tale obbligo.

### 1.2.2 La concorsualità tra più sorgenti

Il DM 29/11/2000, **Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore**, presenta alcune criticità, relativamente al criterio di valutazione delle percentuali dell'attività di risanamento da ascrivere a più sorgenti sonore che immettono rumore in più punti, alla definizione del criterio di assegnazione del livello soglia ai singoli gestori che insistono sulla stessa infrastruttura di trasporto, alla completa attuazione della fase di accordo tra i vari soggetti coinvolti, alla espressione dei valori limite nello stesso indicatore. Di seguito sono elencate le soluzioni proposte.

#### Proposta di aggiornamento normativo

- A) Criterio di valutazione delle percentuali dell'attività di risanamento da ascrivere a più sorgenti sonore che immettono rumore in più punti.

Nel caso di concorsualità di più sorgenti (sorgenti industriali/infrastrutture di trasporto), il limite di riferimento o limite di soglia ( $L_s$ ) che ciascuna sorgente deve rispettare si ottiene da una rimodulazione del valore limite assoluto di zona ( $L_{zona}$ ).

Per la determinazione del  $L_s$  bisogna distinguere i seguenti 2 casi:

Caso 1)

Il  $L_{zona}$  è pari al limite di classificazione acustica (per le sorgenti industriali e per le sorgenti di trasporto nelle aree al di fuori delle fasce di pertinenza o aree di rispetto); in questo caso il limite di soglia è pari a:

$$L_s = L_{zona} - 10 \log N$$

dove  $N$  è il numero delle sorgenti che concorrono al raggiungimento del limite, definite quali sorgenti concorsuali.

Caso 2).

Per le infrastrutture di trasporto, nelle fasce di pertinenza (o aree di rispetto), ovvero nelle aree di sovrapposizione di più fasce di rispetto (o aree di rispetto), il  $L_{zona}$  è il livello maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture di trasporto ( $L_{fascia}$ ); in questo caso il limite di soglia da associare alla singola infrastruttura di trasporto, ovvero alla sorgente  $i$ -esima, è pari a

$$L_{s,i} = 10 \log_{10} \left( \frac{10^{\frac{L_{zona}}{10}} * 10^{\frac{L_{fascia,i}}{10}}}{\sum_j^N 10^{\frac{L_{fascia,j}}{10}}} \right)$$

Con  $j=1, \dots, N$  e  $N$  pari al numero di infrastrutture di trasporto presenti nell'area.

Il caso 2) corrisponde al caso 1) nel caso di aree di sovrapposizione tra uguali fasce di pertinenza di infrastrutture di trasporto.

La determinazione del livello soglia,  $L_s$ , e in particolare, la definizione del caso 2 sopra riportato, comporta una revisione dell'allegato 4 del DM 29/11/2000. Tale revisione consiste nella **rielaborazione del livello soglia** da associare alla singola infrastruttura di trasporto, che permette di superare la problematica dell'incremento del valore limite specifico per l'infrastruttura con il Limite di fascia inferiore, nel caso di sovrapposizione di due o più fasce di pertinenza con valori limite differenti, che si riscontra attualmente nell'applicazione della formula dell'Allegato 4.

- B) Nell'ambito della revisione dell'Allegato 4 del DM 29/11/2000, occorre inoltre **definire il criterio di assegnazione del Livello soglia ai singoli gestori** che insistono sulla stessa infrastruttura di trasporto, individuando modalità condivise per la definizione di percentuali adeguate di attribuzione del livello soglia.
- C) **Si ribadisce inoltre la necessità di attuare quanto già previsto dall'art.4, c.3 del DM 29/11/2000, relativamente all'accordo tra le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture**, le regioni e le province autonome, i comuni e le province territorialmente competenti, in merito alle attività di risanamento e in alternativa al criterio riportato in Allegato 4 del medesimo decreto, al fine di rafforzare le **forme di concertazione**:

*Art.4, c. 3. L'attività di risanamento è svolta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle infrastrutture concorrenti, che partecipano all'intervento di risanamento, secondo il criterio riportato in allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto, oppure attraverso un accordo fra i medesimi soggetti, le regioni e le province autonome, i comuni e le province territorialmente competenti.*

- D) Si sottolinea la necessità, al fine della determinazione del livello soglia da parte di infrastrutture diverse e quindi dell'applicazione del criterio indicato all'allegato 4, che i **limiti delle diverse sorgenti siano espressi nello stesso indicatore**. Tale necessità è già richiamata dall'Allegato 1 "Indice di priorità degli interventi", del DM 29/11/2000 nel quale si richiede che: *"ai fini dell'applicazione della (I) da parte di infrastrutture diverse, il valore espresso in LVA deve essere ricondotto a quello corrispondente espresso in LAeq"*.

A tal fine è necessario **convertire i limiti del rumore da traffico** aereo attualmente espressi nel anche i valori limite, di cui DM 231/10/1997, in valori limite espressi in LAeq, nei periodi di riferimento diurno e notturno.

*"DM 29/11/2000, Allegato 1, Indice di priorità degli interventi di risanamento; Calcolo dell'indice, punto 4): dalla determinazione, tramite i decreti applicativi della legge n. 447/1995, del livello continuo equivalente di pressione sonora  $L_i$ , nel periodo di riferimento, approssimato all'unità, prodotto dalle infrastrutture nell'area  $A_i$ , attribuendo per ogni singolo edificio il valore valutato nel punto di maggiore criticità della facciata più esposta; la variabilità del livello  $L_i$ , all'interno di  $A_i$ , deve essere non superiore a 3dB(A). Il valore da inserire nella (I) è il valore centrale dell'intervallo.*

*L'indice di priorità degli interventi di risanamento,  $P$  è dato da:*

$$P = \sum R_i (L_i - L^*_i) (I)$$

$$\text{Per } (L_i - L^*_i) < 0 \rightarrow (L_i - L^*_i) = 0.$$

*Ai fini dell'applicazione della (I) da parte di infrastrutture diverse, il valore espresso in LVA deve essere ricondotto a quello corrispondente espresso in LAeq".*

### 1.3 Tecniche di misura

Nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs 194/2005, in particolare dal DM *Criteri per l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e delle mappature acustiche* (D.Lgs. 194/2005, art. 3, c.5) è necessario formulare le specifiche tecniche di misura, finalizzate al monitoraggio dell'inquinamento acustico.

#### Proposta di aggiornamento normativo

Il decreto da emanarsi dovrebbe:

- prevedere tecniche di misura distinte per sorgente;
- prevedere tempi di misura in grado di valutare i descrittori Lden e Lnight per l'anno di osservazione dell'emissione acustica e l'anno medio meteorologico, richiamando specificatamente i principi di misurazione della media a lungo termine di cui alle norme ISO 1996-2:1997 e ISO 1996-1:1982;
- adeguare al calcolo di Lden e Lnight le attuali specifiche indicate all'Allegato C del DM 16/03/1998 per la sorgente stradale e ferroviaria, vincolando la posizione di misura sempre a 4 m ( $\pm 0,2$  m) dal piano campagna;
- prevedere specifici riferimenti per i siti industriali per il calcolo dei descrittori acustici Lden e Lnight, adeguando quanto indicato genericamente nell'Allegato B per le misure di rumore in ambiente esterno;
- sottrarre dal livello misurato in facciata<sup>2</sup> i 3 dB per il suono riflesso dalla facciata stessa;
- indicare specifiche per il rumore aeronautico, utilizzando e/ o adeguando quanto già presente nel DM 31/10/97-

---

<sup>2</sup> ad 1 m dalla facciata, come già indicato dal DM 16/3/1998, per la misura del rumore stradale, ferroviario e dei siti industriali

## 1.4 Conversione dei valori limite

La END, all'art. 5, c.4 dispone che, entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in  $L_{den}$  e  $L_{night}$ , in vigore o in preparazione nel loro territorio e, se del caso, i valori  $L_{day}$  e  $L_{evening}$  per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché il rumore nei siti di attività industriali. Tali informazioni devono essere accompagnate da spiegazioni relative all'applicazione dei valori limite.

La conversione dei valori limite come previsto dal D.Lgs 194/2005 comporterà l'utilizzo degli stessi indicatori europei sia per la fase di mappatura che per la predisposizione del Piano di Azione. Ad oggi non è stato ancora emanato il decreto previsto all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 194/2005, ovvero il **DPCM Determinazione dei criteri e degli algoritmi per la conversione dei valori limite secondo i descrittori acustici  $L_{den}$  e  $L_{night}$** .

In attesa della espressione dei valori limiti nazionali mediante i descrittori individuati dalla Direttiva END, l'applicazione congiunta della norma nazionale e comunitaria prevede la realizzazione di distinte mappe acustiche: una mappa per la valutazione della popolazione esposta al rumore secondo gli indicatori  $L_{den}$  e  $L_{night}$ , in ottemperanza agli obblighi comunitari, e una mappa che prevede l'utilizzo dei descrittori acustici nazionali, necessaria per il confronto con i valori limiti normativi e quindi per la predisposizione del Piano di Azione. La conversione dei valori limite come previsto dal D.Lgs 194/2005 comporterà l'utilizzo degli stessi indicatori europei sia per la fase di mappatura che per la predisposizione del Piano di Azione.

A prescindere dalle modalità tecniche di conversione dei descrittori acustici è utile sottolineare che i descrittori acustici di lungo periodo, come  $L_{den}$  e  $L_{night}$  - determinati sull'anno medio relativamente all'emissione sonora e alle condizioni meteorologiche, sono poco conciliabili con le esigenze delle attività di controllo e vigilanza. Da ciò si evince l'esigenza di mantenere i descrittori individuati dalla legislazione nazionale ed espressi in  $L_{Aeq}$ , e i relativi valori limite, per le attività di controllo e vigilanza e finalizzare i descrittori in  $L_{den}$  e  $L_{night}$  per la valutazione dell'esposizione della popolazione e la pianificazione delle sorgenti sul territorio, argomenti oggetto della Direttiva END. I valori limite in  $L_{Aeq}$  sono quindi riformulati nei descrittori  $L_{den}$  e  $L_{night}$  in modo tale che la pianificazione delle sorgenti sul territorio realizzata nei nuovi descrittori attraverso modellizzazione acustica comporti comunque il rispetto dei valori limite definiti dalla legislazione nazionale. In questo modo i due limiti "coesisterebbero", ma su due piani diversi, armonizzandosi e non collidendo: gli indicatori europei per le attività di valutazione dell'esposizione della popolazione e di pianificazione territoriale e gli indicatori nazionali per le azioni di controllo e di verifica dell'efficacia degli interventi di risanamento.

### Proposta di aggiornamento normativo

A tal proposito si auspica un intervento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, diretto ad emanare il decreto attuativo per l'espressione dei valori limite vigenti a livello nazionale in  $L_{den}$  e  $L_{night}$  quale proposta normativa.

Nelle "*Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano*" è riportata una proposta di definizione dei criteri per l'espressione dei valori limite nei descrittori acustici previsti dalla Direttiva END per le infrastrutture stradali e ferroviarie.

## 1.5 Piano di Azione Integrato

In questo capitolo sono presentate le proposte relative all'interazione delle mappe acustiche strategiche con la relazione biennale sullo stato acustico del comune; all'integrazione dei piani comunali di risanamento acustico, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, dei piani di risanamento delle imprese con il piano di azione; al coordinamento dei piani di settore, a livello comunitario e nazionale, con gli strumenti di pianificazione urbanistica e i piani vigenti in materia ambientale; al recepimento dei piani di risanamento acustico delle imprese da parte dei piani di risanamento comunali.

### 1.5.1 *Mappe acustiche strategiche – Interazione con la Relazione Biennale sullo stato acustico del Comune*

La Relazione biennale sullo stato acustico del Comune è prevista dall'articolo 7, comma 5 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 ed è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. La legge non specifica i contenuti della Relazione, configurandola quale strumento versatile, potendo rivestire caratteristiche sia di atto tecnico, finalizzato all'analisi dello stato dell'ambiente, sia di atto politico-amministrativo, fornendo elementi importanti per l'individuazione degli obiettivi di programmazione e di gestione dei problemi riscontrati, all'interno del territorio comunale.

La regione Toscana, mediante la Legge Regionale n.89/1998, (così come modificata dalla Legge Regionale n.39/11), all'art. 9 bis Relazione biennale sullo stato acustico del comune, prescrive che:

*1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 5, della l. 447/1995, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione e alla provincia, per le iniziative di competenza.*

*2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.*

Inoltre con specifici regolamenti, la Regione è chiamata anche a emanare apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune.

## Proposta di aggiornamento normativo

Si auspica un intervento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atto ad esplicitare quanto sopra evidenziato mediante l'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 3 comma 5, D.Lgs. 194/2005, dedicato alle mappe acustiche strategiche e mappe acustiche, inserendo le mappe acustiche strategiche all'interno della Relazione biennale sullo stato acustico del comune, quale strumento fondamentale per l'analisi dello stato acustico dell'ambiente ed elemento strutturale per la definizione delle scelte politiche e degli interventi del Piano di Azione.



### ***1.5.2 Integrazione dei piani comunali di risanamento acustico, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, dei piani di risanamento delle imprese con il piano di azione***

Il D.Lgs. 194/2005, all'art. 4, comma 8, prescrive che *“I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 **recepiscono e aggiornano** i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”*,

Il decreto introduce, in tal modo, un atto di integrazione tra i diversi strumenti di gestione del rumore, non fornendo ulteriori specifiche e non contemplando i piani di risanamento a carico delle imprese.

Nell'ambito delle **“Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano”** sono fornite indicazioni metodologiche per la redazione di un piano di azione integrato, mentre, in ambito legislativo, si propongono le revisioni di seguito riportate.

### **Proposta di aggiornamento normativo**

Al fine di rafforzare l'integrazione tra gli strumenti di risanamento vigenti a livello nazionale e il piano di azione, si propone di notificare il recepimento dei piani indicati nell'art.4, comma 8, del D.Lgs. 194/2005, con atto dell'autorità competente, favorendo in tal modo l'informazione al pubblico, considerando anche il piano di risanamento acustico redatto dalle imprese e aggiungendo la verifica dello stato di attuazione dei piani considerati, insistenti sul territorio oggetto di interesse.

### ***1.5.3 Coordinamento dei piani di settore, a livello comunitario e nazionale, con gli strumenti di pianificazione urbanistica e i piani vigenti in materia ambientale***

La permanente assenza di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica con gli strumenti legislativi di settore, nell'ambito dell'inquinamento acustico ambientale, causa problemi nella programmazione e gestione delle varie attività e minore efficacia delle azioni di mitigazione previste.

La Legge Quadro prevede, all'art. 6 *Competenze dei Comuni*, comma 1, lettera b, il coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica del territorio comunale e all'art.7 Piani di risanamento acustico, comma 1, il coordinamento dei Piani di Risanamento acustico comunale con il Piano Urbano del Traffico, o altro strumento avente le medesime finalità, e con i piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale.

La Legge della Regione Toscana n.89/1998 (così come modificata dalla Legge Regionale n.39/11) prevede, all'art.2, lett. g: che la Regione emani; "specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale".

Si evidenzia inoltre che alcuni interventi trattati nei provvedimenti legislativi nazionali, quali la pianificazione del traffico, oggetto dei Piani Urbani del Traffico, sono richiamati, quale contenuto essenziale, nella redazione del Piano di Azione (Direttiva 2002/49/CE, Allegato 5, punto 2, a).

### **Proposta di emanazione di decreto attuativo**

L'applicazione di tali norme risulta spesso disattesa, mentre, con l'implementazione della END, le attività di armonizzazione e integrazione tra i piani e gli strumenti vigenti, diventerà sempre più necessaria.

Risulta pertanto necessario incentivare il processo di armonizzazione e la sede opportuna per regolamentare tali aspetti e definire vincoli e correlazioni, sarà il decreto di attuazione ad opera del Ministero dell'Ambiente relativo alla definizione dei criteri per la predisposizione dei piani di azione, previsto dal D. Lgs 194/05, all'art. 4 comma 5, in attesa di essere emanato.

#### 1.5.4 *Piani di risanamento acustico delle Imprese*

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95, all'art. 6 "Competenze dei Comuni", comma 4, dispone, in merito agli interventi di risanamento acustico delle imprese (piani aziendali) che:

"Sono fatti salvi altresì **gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese** ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)."

I piani di risanamento acustico delle imprese sono altresì ribaditi all'art. 15 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95, all'art. 15 "Regime Transitorio", ai commi 2: "*Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, **le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico** di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge*" e 3 "*Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso*".

La legge non prevede che i piani aziendali di risanamento acustico siano recepiti dal comune nei loro piani di risanamento acustico, a tal proposito si auspica che nell'ambito di un aggiornamento della L.447/1995, ciò possa avvenire, consentendo all'Amministrazione Comunale una lettura completa degli interventi di risanamento acustico insistenti sul territorio di competenza e garantendo una completa e funzionale integrazione tra gli strumenti di gestione del rumore vigenti a livello nazionale, in ambito comunale, e le prescrizioni introdotte dalla END.

### **Proposta di emanazione di aggiornamento normativo**

A tal fine si propone di inserire, nella L.Q. n.447/95, all'art. 7 comma 1; quanto segue:

nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dell'articolo 10, comma 5, **nonché i piani di risanamento acustico delle imprese, i quali devono prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dai comuni.**

## 1.6 Informazione e consultazione del pubblico

La tematica dell'informazione e consultazione del pubblico coinvolge diversi aspetti, normati da differenti atti legislativi<sup>3</sup>

Riguardo al *diritto all'informazione da parte del pubblico*, che può essere distinto in *diritto di accesso ai documenti amministrativi* (legge 1990/241 e successive modifiche) e *diritto all'informazione ambientale*, garantito dal D.Lgs. n.195 del 19 agosto 2005, che ha recepito la Direttiva 2003/4/CE, si può affermare la presenza di un corpus legislativo esaustivo.

Il Decreto Legislativo 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, pone precisi obblighi per le amministrazioni, che devono dotarsi di adeguati sistemi di raccolta e gestione dei dati ambientali con l'obiettivo di facilitare l'accesso del pubblico a questo tipo di informazioni.

In merito si può affermare che il diritto di accesso all'informazione ambientale risulta ampiamente disciplinato a livello Nazionale e non necessita di modifiche.

Il tema della *progettazione partecipata*, quale forma di coinvolgimento e di attiva partecipazione del pubblico al processo di costruzione del piano, è ricco di molteplici esperienze e metodi. In ambito legislativo è qui proposta l'emanazione di una legge nazionale, che introduca istituti di democrazia rappresentativa e spazi per il dibattito pubblico.

Il D.Lgs. 194/2005, all'art. 8 *Informazione e consultazione del pubblico*, comma1, prescrive che: *"L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili"*.

Tale aspetto è ribadito dal D.Lgs. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel quale è promosso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale ambito è presentata, quale proposta di aggiornamento legislativo, l'istituzione del Catasto Nazionale delle sorgenti di rumore, che dovrà essere capace di dialogare con i catasti esistenti e da realizzare a livello regionale.

---

<sup>3</sup> "Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano"

### 1.6.1 *Progettazione partecipata*

Per progettazione partecipata, si intende una modalità di collaborazione tra il progettista e gli utenti, al fine di perseguire un obiettivo sociale e, indirettamente un vantaggio per i fruitori del progetto, ossia, persone e organizzazioni della società civile che stabiliscono volontarie relazioni per raggiungere obiettivi sociali comuni attraverso l'espressione delle loro risorse e competenze.

A tal riguardo si citano alcune Leggi vigenti in Italia, a livello regionale: **Legge della regione Toscana n. 69 del 27 dicembre 2007<sup>4</sup>** e **Legge Regione Emilia-Romagna, n. 3 del 4 febbraio 2010<sup>5</sup>**, che hanno introdotto nuovi istituti partecipativi e regole condivise per discutere nella fase preliminare i problemi della comunità e valutare le possibili soluzioni entro tempi definiti prima di precede alla vera e propria decisione.

Si parte dall'idea di ampliare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini, coerentemente al principio costituzionale della sussidiarietà, ed è finalizzato a rendere concrete alcune forme di democrazia diretta.

La Toscana è la prima Regione Italiana ad avere approvato una legge che riconosce e garantisce a tutti il diritto alla partecipazione, la Legge regionale n. 69/2007 *Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*. Grazie a questa legge i cittadini, le associazioni e le istituzioni toscane potranno presentare richieste affinché sui grandi interventi e progetti, regionali e locali, si aprano processi di partecipazione. Una possibilità estesa a tutti coloro che abitano nella regione, per lavoro o per studio, anche stranieri, e non solo ai Toscani.

La legge Regione Emilia Romagna n. 3/2010 risponde all'esigenza di promuovere il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini alla elaborazione delle politiche regionali e locali, offrendo alla comunità regionale un quadro legislativo di riferimento uniforme, strumenti di promozione e sostegno dei processi partecipativi.

## **Proposta di emanazione di legge nazionale**

La proposta avanzata prevede l'emanazione di una legge a livello nazionale sul modello delle leggi vigenti in ambito regionale, così da estendere la progettazione partecipata a tutte le regioni, dando attuazione al comma 4 dell'art.118 della Costituzione, il quale impone a tutti gli enti territoriali di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

In linea di principio si propone di rafforzare le garanzie attinenti le forme di partecipazione, mediante una proposta legislativa i cui contenuti riguardano:

- l'istituto di democrazia rappresentativa attraverso il diritto di partecipazione attiva dei cittadini;

---

<sup>4</sup> L. R. Toscana 69/2007 "Norme sulla promozione e la partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali"

<sup>5</sup> L.R. Emilia Romagna 3/2010 " Norme per la definizione riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche Regionali e locali"

- l'applicazione del principio di uguaglianza, al fine di facilitare l'accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e delle loro organizzazioni, riconoscendo pari diritti alle persone;
- l'istituzione e la definizione del quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione;
- la disponibilità di risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipata, attraverso metodi che assicurano pari opportunità alle organizzazioni dei cittadini;
- la connessione fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici;
- la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, nell'ambito del quale sviluppare le migliori pratiche.

Lo strumento adeguato per garantire la partecipazione può assumere la forma di un **dibattito pubblico**, prevedendo che si svolga un confronto pubblico che si articoli sulla base di regole precise, organizzato e condotto sotto la responsabilità di un organo "terzo", indipendente e "neutrale", istituito per legge, che potrebbe essere denominata **Commissione per il Dibattito Pubblico**, anche in riferimento all'esperienza francese, condotta mediante l'attuazione della legge *Code de l'environnement aggiornato al 1° dicembre 2010 – Arrêté du 23/01/97 (come modificato da decreti successivi)*.

Il dibattito si configura come una grande occasione di coinvolgimento collettivo, scandito da varie fasi di confronto tra ipotesi e soluzioni diverse, mediante il ricorso ad una pluralità di strumenti partecipativi. E' possibile prevedere l'opportunità per gli enti locali territorialmente coinvolti, per i cittadini, anche su iniziativa di associazioni e comitati, di presentare domanda per organizzare un dibattito pubblico.

La partecipazione pubblica dovrà essere assicurata per tutta la fase di sviluppo di un progetto, dall'avvio degli studi preliminari fino alla realizzazione del progetto.

### 1.6.2 *Catasto nazionale dell'inquinamento acustico*

Il D.Lgs. 194/2005, all'art. 8 *Informazione e consultazione del pubblico*, comma 1, prescrive che: "L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche *avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili*".

Tale aspetto è ribadito dal D.Lgs. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel quale è promosso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'ISPRA, su mandato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha realizzato *Il Catasto Nazionale delle Sorgenti di Rumore* (CNSR), concepito come uno strumento informatico destinato alla raccolta, catalogazione e gestione di dati caratteristici delle principali sorgenti di rumore di interesse nazionale, comprese quindi le principali infrastrutture di trasporto, oggetto di applicazione della END, corredati anche da dati acustici relativi all'esercizio delle stesse (cfr. *"Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano"*).

La Regione Toscana ha istituito il *"Catasto regionale dell'inquinamento acustico"*, introdotto dalla Legge Regionale n.39/2011, all'art. 8: *"È istituito, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto regionale dell'inquinamento acustico al fine di rendere conoscibili, accessibili ed immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini i dati e le informazioni relative al rumore ambientale ed agli interventi programmati per la sua gestione, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall'articolo 8 del d.lgs. 194/2005"*. Il catasto regionale consentirà la libera consultazione degli strumenti messi a disposizione per il monitoraggio e la riduzione del rumore (mappe acustiche, piani comunali di classificazione e risanamento acustico, relazioni biennali), nonché i livelli di rumore misurati da ARPAT durante le sue attività di monitoraggio e controllo.

### **Proposta ambito nazionale – emanazione legge nazionale**

Si propone una legge nazionale istitutiva del *Catasto Nazionale delle Sorgenti di Rumore*, con riferimento allo strumento informatico esistente e realizzato da ISPRA, recante la definizione dei contenuti, le modalità di popolamento, con l'obbligatorietà della trasmissione dei dati, la gestione dei dati e delle informazioni accessibili al pubblico. Auspicando la realizzazione dei catasti dell'inquinamento acustico in tutte le regioni, occorrerà prevedere le modalità di dialogo e di comunicazione e trasmissione dei dati tra i diversi catasti, a livello nazionale e regionale.

### **Proposta ambito comunitario**

Si riporta l'esperienza che si sta sviluppando a livello nazionale relativa alla progettazione e gestione del Catasto Nazionale delle sorgenti di rumore, quale strumento di informazione al pubblico e supporto decisionale, come strumento da adottare in ambito comunitario, per una ampia condivisione delle informazioni riguardanti l'inquinamento acustico ambientale.

## **1.7 Reperimento risorse finanziarie**

L'attuazione delle prescrizioni introdotte dalle direttive e dagli atti legislativi nazionali necessitano di fondi e finanziamenti appositi.

A livello Nazionale, la Legge Quadro n.447/95 introduce procedure per l'ottenimento di fondi necessari per l'attuazione delle opere di mitigazione, in particolare, l'art. 10, comma 4 prescrive che il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni è destinato ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento ed il comma 5 prescrive che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, sono obbligati ad impegnare una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

### **Proposta ambito nazionale - aggiornamento legge nazionale**

Si propone che una percentuale, da definire, delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 art.11, del D.Lgs. 194/2005 confluisca in un fondo da istituire, destinato all'implementazione degli strumenti di gestione del rumore introdotti dalla END, mappe di rumore e piani di azione.

A tal proposito si auspica una modifica in tal senso del D.lgs 194/2005, che stabilisca la percentuale, il fondo dove le sanzioni devono confluire e le modalità di gestione.

### **Proposta ambito comunitario**

Tale aggiornamento proposto in sede legislativa può essere un suggerimento per l'implementazione della Direttiva da parte degli altri Stati Membri.



## 2. Proposte di revisione della Direttiva 2002/49/CE

L'implementazione della END, a dieci anni dalla sua emanazione, ha indubbiamente consentito una maggiore conoscenza dello stato dell'ambiente relativamente alla tematica dell'inquinamento acustico, nella comunità europea, incrementando la consapevolezza riguardo ai problemi indotti dal rumore, consentendo la comparabilità dei dati e rafforzando l'informazione e la partecipazione del pubblico. Tuttavia, l'introduzione di nuovi strumenti e obblighi legislativi hanno inevitabilmente determinato conflitti, soprattutto negli Stati che già possedevano una consolidata struttura legislativa di settore, tali da richiedere soluzioni, appartenenti a vari ambiti. Le proposte di carattere metodologico e prettamente tecnico, scaturite dal percorso progettuale di HUSH, sono descritte nelle *“Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano”*, mentre sono qui presentati i suggerimenti, le osservazioni, le proposte dedicati ad una futura revisione della END, che ne consenta una completa attuazione. Condividendo l'impostazione della direttiva ed i suoi punti cardine, quali il monitoraggio dello stato dell'ambiente mediante le mappe acustiche, la gestione delle azioni volte a prevenire e ridurre il rumore, mediante la redazione dei piani di azione, la comparabilità dei dati, con l'introduzione dei nuovi descrittori acustici e il rafforzamento dell'informazione del pubblico, e sulla base dell'analisi svolta nell'ambito del progetto HUSH, è possibile affermare che gli sforzi futuri debbano essere volti al raggiungimento di una maggiore implementazione, in tutti gli Stati Membri, e all'instaurarsi della ciclicità virtuosa tra la definizione degli impatti e delle risposte, che contraddistingue la direttiva. A tale scopo occorre assicurare alcuni chiarimenti nelle definizioni e negli strumenti di determinazione del rumore (mappe acustiche) e di gestione (piani di azione) introdotti, alcuni approfondimenti in merito a procedure, riguardanti gli aspetti tecnici e metodologici, mediante l'emanazione di linee guida e favorendo lo scambio delle esperienze. Di seguito sono riportati le proposte, i suggerimenti e alcune considerazioni in merito alle criticità riscontrate,

### Proposals for revision of END

Implementation of Environmental Noise Directive 2002/49/EC, after ten years of its introduction, has increased the awareness of noise issue in Europe, allowing the noise assessment, improving the comparability of noise data, introducing strategic management tools, enforcing information and participation of the public. Likewise, the comparison among END commitments and EU Member States national Legislations has high lightened some differences, conflicts, gaps and overlaps that require solutions. The methodological and technical proposals, arising from HUSH, are described in the *“Guideline for a harmonized urban noise action planning”* whereas suggestions, comments and proposals have been presented in this document, regarding to a future revision of the END, which allows its complete implementation. Sharing the approach of the END and its principles, such as environmental monitoring through noise mapping, management of actions to prevent and reduce noise, by drawing up action plans, the comparability of data with the introduction of new noise indicators, the strengthening of public information and, basing on the analysis carried out by HUSH, the future efforts should be aimed at achieving a greater implementation in all Member States. For this purpose some clarification have to be made in terms of definitions, tools for assessment of the noise (noise maps) and management (action plans), about procedures concerning technical and methodological aspects, through the enactment of guidelines and facilitating the exchange of experiences. Proposals, suggestions and considerations are following reported regarding to critical points founded.

## 2.1 Definizioni

Alcune definizioni introdotte dalla END, quali agglomerato, infrastrutture principali di trasporto stradale e ferroviario, siti industriali e aree quiete. necessitano di maggiori chiarimenti. Di seguito si offre un suggerimento in merito alla definizione di agglomerato, introdotta dal decreto nazionale di recepimento della END, il D.Lgs. 194/2005, che ne specifica i tratti territoriali e dimensionali e le autorità competenti per la notifica dello stesso.

### 2.1.1 Definizione di agglomerato

La definizione di agglomerato può essere assunta da diverse forme urbane territoriali, può essere un singolo comune, con una singola entità amministrativa, o un insieme di centri abitati contigui fra loro. Questo può indurre problemi nell'attribuzione di competenza e soprattutto nella fase finale di comparazione dei dati a livello comunitario. Sono in seguito comparate le definizioni espresse negli atti legislativi. Le definizioni riguardanti l'agglomerato fanno riferimento ai seguenti atti legislativi:

**Per la Direttiva 2002/49/CE:** - L'AGGLOMERATO: è una parte del territorio, delimitata dallo Stato membro, la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti e la cui densità di popolazione è tale che lo Stato membro la considera un'area urbanizzata.

**Per il D. Lgs. N. 194/2005:-**, L'AGGLOMERATO consiste in un'area urbana individuata dalla Regione o Provincia Autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;

**Per il D Lgs. N. 285/1992 (Codice della Strada);** Il CENTRO ABITATO, è un'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Come si evince dalla lettura delle suddette definizioni, il Legislatore italiano ha voluto ampliare e meglio definire il concetto di "agglomerato" contenuto nella Direttiva 2002/49/CE, da un lato, segnalando già l'Autorità competente ad individuare l'agglomerato stesso e, dall'altro lato, rinviando all'individuazione delle "aree urbane" così come già effettuata in base alla Legge Italiana e, segnatamente, al D Lgs. N. 285/1992, art. 3 (Codice della Strada).

### Proposta ambito comunitario

La definizione di "agglomerato" offerta dal D.Lgs. 194/2005 può ritenersi del tutto soddisfacente e adeguata alle prescrizioni della normativa comunitaria, poiché, richiamando anche concetti già espressi dal Legislatore in altre sedi, prevede precisi elementi identificativi quali l'elemento dimensionale ed i soggetti competenti (la Regione o la Provincia autonoma).

Inoltre l'autorità di agglomerato consistente in un'area urbana, a sua volta costituita da uno o più centri abitati, può essere l'occasione, per le amministrazioni che hanno già intrapreso un percorso collettivo riguardante la risoluzione di problemi comuni, sia territoriali, sia ambientali, per perseguire gli obiettivi condivisi.

## Agglomeration

Some definitions introduced by END, such as agglomeration and the major noise sources, in particular roads, railways, industrial sites and quiet areas, need a better explanation. In the following a suggestion is provided related to the definition of agglomeration, introduced by the Decree national transposition of END, Legislative Decree no. 194/2005 which specifies the features and size and territorial authorities responsible for notification. The definition of agglomeration can be taken from different spatial urban forms, can be a single municipality, with a single administrative body, or a set of built-up areas contiguous among them. This can induce problems in the allocation of competence and especially in the final phase of the data comparison at Community level. In the following the definitions expressed in legislative acts are compared.

The definitions of agglomeration are compared and provided by the following legislative acts:

- **Directive 2002/49/EC:** ‘agglomeration’ shall mean part of a territory, delimited by the Member State, having a population in excess of 100.000 persons and a population density such that the Member State considers it to be an urban area;
- **Decree No. 194/2005:** ‘agglomeration’ is an urban area identified by the competent authority, such as Region or Autonomous Province, and consisting of one or more contiguous built-up areas in accordance with article 3 of Legislative Decree 30 April 1992, n. 285 and subsequent modifications, with a total population higher than 100,000 inhabitants;
- **Decree No. 285/1992 (Highway Code),** the ‘built-up area’, is a ‘set of buildings’, bounded along the access roads by specific signs of beginning and end. The ‘set of buildings’ is a continuous group, spaced out by roads, squares, gardens or similar, consisting of not less than twenty-five buildings and areas of public use with pedestrian or vehicular access on the road.

As can be noted from the above reported definitions, the Italian legislator wanted to expand and better define the concept of "agglomeration" included in the Directive 2002/49/EC, on the one hand, indicating already the competent authority to identify the agglomeration itself, and on the other hand, giving the identification of "urban areas" as has already been made in accordance with Italian law and in particular to the Decree No. 285/1992, Art. 3 (Highway Code).

### Proposal at the European Community level

The definition of "agglomeration" offered by the Legislative Decree no. 194/2005 can be considered fully satisfactory and adequate to the requirements of Community law, since, as also taking ideas already expressed by the Legislature in other circumstances, it provides precise identification elements such as dimensional element and competent authorities (the Region or autonomous Province).

Additionally, the authority of ‘agglomeration’, consisting of an urban area, which in turn consists of one or more built-up areas, can be an opportunity for the administrations that have already embarked on a collective path concerning the resolution of common problems, both territorial and environmental, to pursue shared objectives.

## 2.2 Mappe acustiche

Al fine di aumentare l'efficacia e la qualità delle mappe acustiche e consapevoli delle difficoltà e dei ritardi che caratterizzano l'implementazione della END in alcuni Stati Membri, nei confronti dei quali va posta maggiore attenzione, si formulano le seguenti proposte, alcune presenti nella direttiva, ma che necessitano di ulteriore incentivazione, altre da inserire ex novo:

### **A) Assicurare l'interazione della END con la Direttiva 2007/2/CE Infrastructure for Spatial Information in the European Community INSPIRE**

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (INSPIRE) ha lo scopo di costituire una infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo, al fine di rendere omogenee e condivisibili le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, che, in diverso formato, sono in dotazione alle istituzioni pubbliche degli Stati Membri, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere ripercussioni sull'ambiente.

Molte informazioni riguardanti l'inquinamento acustico sono georeferenziate e tali rappresentazioni consentono una maggiore comprensione dello stato dell'ambiente e sono particolarmente utili per l'informazione al pubblico.

Compatibilmente con la fase di implementazione della direttiva INSPIRE, tuttora in atto, si auspica una stretta interazione con la END, introducendo, all'*Allegato IV Requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche*, la descrizione relativa alla base dati territoriale, che dovrà essere opportunamente georeferenziate e predisposta in riferimento alle specifiche indicate dalla Direttiva europea 2007/2/CE

### **B) Incentivare l'utilizzo delle mappe di confronto**

Al punto 6 dell'Allegato 4 della END, *Requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche*, sono introdotte le **mappe di confronto** (*difference maps*), nelle quali la situazione esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni future, configurandosi quali mappe per la realizzazione di differenti scenari. Si ritiene opportuno promuovere e incentivare l'utilizzo delle mappe di confronto come strumento di analisi, di supporto alle scelte da attuare e come riferimento per la valutazione dei risultati del piano di azione.

### **C) Evidenziare la determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore**

Salvaguardando la distinzione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati in funzione del rumore emesso dal traffico veicolare, dal traffico ferroviario, dal traffico aeroportuale e dai siti di attività industriale, inclusi i porti, occorre evidenziare la determinazione globale dell'esposizione al rumore in una certa zona a causa delle varie sorgenti di rumore, consentendo la valutazione della popolazione esposta all'impatto complessivo e la definizione di previsioni generali per la zona considerata, come richiesto dalla END.

### **D) Introdurre l'utilizzo di mappe di co-esposizione**

In relazione alle sinergie da instaurare con altri temi ambientali, quali quella con la qualità dell'aria, potrebbe essere interessante rappresentare le sorgenti e gli impatti dovuti agli

inquinamenti acustico e atmosferico nell'area considerata, come supporto per i piani di azione del rumore e della qualità dell'aria.

**E) Promuovere l'utilizzo di mappe rappresentanti il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona**

Al punto 1 dell'Allegato 4 della END, Requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche, è specificata la mappa acustica strategica quale rappresentazione di dati relativamente a diversi aspetti, tra i quali il numero stimato di abitazioni, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico. Tale rappresentazione, che necessita di approfondimenti e ulteriori specifiche, potrebbe offrire l'opportunità, oltre a fornire informazioni sull'area nella quale insistono gli edifici e sulle ripercussioni riguardo al valore degli immobili, per correlare l'ambito dell'inquinamento acustico ambientale con l'acustica edilizia, coinvolgendo le caratteristiche acustiche degli edifici.

**F) Introduzione della rappresentazione cartografica delle aree quiete**

La rappresentazione cartografica delle aree quiete è un atto già presente nella prassi operativa, che occorre codificare (*cfr. par. 2.3.1*).

## Noise Maps

In order to increase the effectiveness and quality of the noise maps and with the awareness of the difficulties and delays that characterize the implementation of the END in some Member States, for whom should be paid more attention, the following proposals are reported, some are just provided by the END but they need additional incentive, others have to be introduced:

### **A) providing the interaction between END and Directive 2007/2/EC - INSPIRE;**

Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 (INSPIRE) aims to establish an infrastructure for spatial information in Europe, in order to make homogeneous and shareable the geo-referenced environmental information, which in a different format are provided to the public institutions of the Member States, so that they are supporting environmental policies or any other activity that could have an impact on the environment.

A lot of data regarding the noise pollution are geo-referenced and such representations allow a greater knowledge of the environment and are particularly useful for the public information.

Compatibly with the implementation phase of the INSPIRE directive, still in progress, it is hoped a close interaction with the END, introducing into the Annex IV Minimum requirements for the strategic noise maps the description about the territorial database, properly geo-referenced and prepared with reference to the specifications given by the European Directive 2007/2/EC.

### **B) encouraging the use of comparative maps;**

At the point n°6 of Annex 4 of the END, Minimum requirements for the strategic noise maps, the comparison maps (difference maps) are introduced, in which the existing situation is compared with various possible future situations, for the comparison between existing situation and various possible future situations, representing so the maps for the realization of different scenarios. It is advantageous to promote and encourage the use of difference maps as a tool to support the selection criteria phase, the analysis to be implemented, and as a reference for the evaluation of results of the action plan.

### **C) highlighting the global assessment of noise exposure in a given area due to several noise sources;**

Safeguarding the distinction of the strategic noise maps for agglomerations in function of to the noise from road traffic, railway traffic, the airport traffic and industrial activity areas, ports included, it is needed to highlight the global assessment of noise in a given area due to different noise sources, allowing the evaluation of the population exposed to the overall impact and the definition of future scenarios for the area, as required by the END.

### **D) implementing the use of maps to co-exposure;**

Regarding to the synergies to establish with other environmental issues, for instance with the air quality, it might be interesting to represent the sources and impacts due to noise and air pollution in the affected area, as support for the action plans of the noise and air quality.

### **E) promoting the use of maps representing the number of dwellings exposed to certain values of a noise indicator in a certain area;**

At the point 1 of Annex 4 of the END, *Minimum requirements for strategic noise maps* the strategic noise map is specified as a data representation on various aspects, including the estimated number of dwellings, schools and hospitals in a certain area that are exposed to specific values of a noise descriptor. This representation, which requires further information and additional specifications, could offer the opportunity, in addition to providing information about the built area and the effects on the worth of the property, to correlate the environmental noise pollution with the ‘building-acoustics’, involving the acoustic characteristics of the buildings.

**F) introduction of the quiet areas mapping**

The quiet areas mapping is already present in operational practice, which it should be coded. (see par.2.3.1)

## 2.3 Aree quiete

### 2.3.1 Rappresentazione cartografica delle aree quiete

La Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ha introdotto la tematica delle aree quiete fornendo all'articolo 3 la definizione di *area silenziosa*, ulteriormente distinta in:

- “*zona silenziosa di un agglomerato*” è una zona, delimitata dalla competente autorità, che non sia esposta a valori di *Lden* o di un altro descrittore acustico appropriato provenienti da qualsiasi sorgente superiori a un determinato livello, fissato dallo Stato membro
- “*zona silenziosa in aperta campagna*” è una zona, delimitata dalla competente autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o di attività ricreative

La Direttiva non definisce i metodi di individuazione territoriale e/o metrologica delle zone silenziose, pur ribadendo l'attenzione sul tema tra le finalità dei Piani di Azione all'art. 1, c.1, dove è disposto “*l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.*” Il corrispondente decreto di recepimento, il D.Lgs. n.194/2005 ha ripreso tali disposizioni, senza stabilire né i descrittori acustici né i metodi di delimitazione, pur sempre ribadendo tra le finalità del provvedimento l'elaborazione di Piani di Azione volti anche ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. Numerosi studi sono attualmente in corso per la definizione di una più appropriata metodologia per delimitare tali zone sulla base non solo di descrittori acustici come il *Leq* ma anche di altri parametri ambientali che tengono conto di altre influenze non solo ambientali e per la descrizione delle opportune forme di tutela. Proposte di revisione legislativa possono essere avanzate, in ambito nazionale, in merito all'attribuzione di responsabilità riguardante le aree silenziose in aperta campagna, mentre a livello europeo si propone la rappresentazione delle aree quiete nelle mappe acustiche e, in attesa dei risultati degli studi e degli approfondimenti ancora in corso in Europa, si sono formulate indicazioni di prassi operativa per le esperienze attualmente in corso<sup>6</sup>.

### Proposta di aggiornamento normativo

In attesa dell'intervento, in ambito nazionale, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atto a colmare le lacune in tale ambito, quali la proposta di criteri di individuazione e di conservazione delle aree silenziose e l'attribuzione di competenza per le aree silenziose fuori dagli agglomerati, che possono trovare luogo nel decreto attuativo previsto dal D. Lgs n.194/2005, dedicato alla definizione dei criteri dei Piani di Azione (art.4,c.5), si auspica, a livello comunitario, il supporto a studi specifici, l'emanazione di indirizzi metodologici e lo scambio di buone pratiche. Una proposta di prassi operativa, che può essere immediatamente adottata, funzionale agli interventi di pianificazione e all'informazione dei cittadini, riguarda la rappresentazione delle aree silenziose. Al punto 6 dell'Allegato IV della END, *Requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche*, in merito al punto elenco recante: “*mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite*”, sarebbe opportuno aggiungere la distinzione riguardante la visualizzazione, mediante adeguata rappresentazione cartografica, delle aree silenziose, interne all'agglomerato e in aperta campagna, con i rispettivi indicatori acustici utilizzati ed i valori limite assunti.

---

<sup>6</sup> “Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano”



## Quiet areas mapping

Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise introduced the issue of quiet areas providing in Article 3, the definition of silent area, further divided into:

- ‘*quiet area in an agglomeration*’ shall mean an area, delimited by the competent authority, for instance which is not exposed to a value of  $L_{den}$  or of another appropriate noise indicator greater than a certain value set by the Member State, from any noise source;
- ‘*quiet area in open country*’ shall mean an area, delimited by the competent authority, that is undisturbed by noise from traffic, industry or recreational activities;

The END does not define the methods for territorial and/or metrological detection of quiet areas, although it gives attention to the issue about the aims of the Action Plans at the art.1, c.1, is reported “*adoption of action plans by the Member States, based upon noise-mapping results, with a view to preventing and reducing environmental noise where necessary and particularly where exposure levels can induce harmful effects on human health and to preserving environmental noise quality where it is good*”.

The national implementation decree, Legislative Decree no. N.194/2005, has transposed the definition, without establishing neither noise indicators nor methods of detection of quiet areas, but confirming the development of action plans to avoid an increase of noise in quiet areas. A lot of studies are currently ongoing to define a more appropriate methodology for the detection of quiet areas, based on noise descriptors such as  $L_{eq}$  or other environmental parameters that take into account not only environmental influences for the description of the appropriate forms of protection. Legislative proposals for revision can be made, at Italian national level, regarding to the assignment of responsibility for the quiet areas in the open country, whereas in European contest it is proposed a representation of quiet areas in noise maps and, pending the results of studies still ongoing in Europe, tecnica proposals are given for the ongoing experience<sup>7</sup>.

## Proposal for Regulatory Updating

The intervention, at national level, of the Ministry for the Environment, Land and Sea, directed to fill the gaps in this item, such as the proposal of criteria for the identification and preservation of quiet areas and the assignation of competences for quiet areas outside the agglomerations, which can be placed in the Legislative decree provided by D.Lgs. n.194/2005 dedicated to the definition of the Action Plans’ criteria (art. 4, c.5), it is expected. At Community level the support to specific studies, the release of methodological guidelines and the exchange of good practices are required.

A proposed operational practices, that can be adopted immediately and can be functional to the planning interventions and to the citizens information, concerns the representation of quiet areas. At point 6 of Annex IV of the END, Minimum requirements for strategic noise maps on the bullet reporting: “maps disclosing the exceeding of the limit values”, it would be appropriate to add the distinction concerning the visualization, using appropriate cartographic representation, of the quiet areas inside the agglomeration and in open countryside, with their used acoustic indicators and the limit values assumed.

---

<sup>7</sup> “Linee Guida per una pianificazione integrata dell’inquinamento acustico in ambito urbano- Guidelines for an harmonized urban noise action planning”

## 2.4 Valori limite

In merito ai valori soglia da definire, la END, all'art. 5, c.4, richiede che *“entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in Lden e Lnight, in vigore o in preparazione nel loro territorio e, se del caso, i valori Lday e Levening per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché il rumore nei siti di attività industriali. Tali informazioni sono accompagnate da spiegazioni relative all'applicazione dei valori limite.”*

A tal proposito il D.Lgs. 194/2005 di recepimento della END dedica un decreto attuativo, tuttora non emanato e in tal ambito sono proposti criteri di traduzione dei valori limite vigenti in ambito nazionale, riportati nelle *“Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano”*.

In merito ai valori limite, due osservazioni:

- la definizione dei valori limite vigenti è attualmente competenza degli Stati Membri, in pieno rispetto del principio di sussidiarietà, e si ritiene opportuno mantenere tale impostazione, dato che l'introduzione di nuovi valori limite a livello comunitario, per Paesi che posseggono una legislazione di settore strutturata su valori soglia caratterizzanti tutto il territorio nazionale e distinti per sorgente di rumore, creerebbe problemi di armonizzazione, rendendo controproducente l'introduzione di nuovi valori.
- si ritiene opportuno definire una più stringente correlazione tra il superamento dei valori limite e l'adozione di misure atte a ridurre il rumore, come attualmente vigente a livello nazionale, dove il superamento dei valori soglia obbliga alla redazione di piani di risanamento comunali o piani di abbattimento e contenimento del rumore per le infrastrutture di trasporto. Nella proposta di Piano di Azione Integrato presentata, i piani di risanamento nazionali sono recepiti e aggiornati, ereditando quindi la stretta connessione tra superamento dei valori soglia e carattere obbligatorio degli interventi.

## Limit Values

Regarding the definition of limit values, the END, at the art. 5, c.4, requires that “*No later than 18 July 2005, Member States shall communicate information to the Commission on any relevant limit*

*values in force within their territories or under preparation, expressed in terms of Lden and Lnight and where appropriate, Lday and Levening, for road-traffic noise, rail-traffic noise, aircraft noise*

*around airports and noise on industrial activity sites, together with explanations about the implementation of the limit values”.*

About the above mentioned item the Legislative Decree n.194/2005, implementing the END, devotes a decree, that still not issued, and in this context, criteria are proposed for the expression of the limit values in force at national level, reported in the *Linee Guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano- Guidelines for a harmonized urban noise action planning”.*

Regarding to the limit values, two comments are following reported:

- currently, the Member States have the responsibility to define the limit values in force, in the full respect of principle of subsidiarity, and it is considered appropriate to maintain this setting, because the introduction of new limit values at Community level, for countries that have a legislation built on limit values that characterize the entire national territory and distinct by different noise sources, it would create problems of harmonization, making counter-productive the introduction of new values.
- it is considered appropriate to define a tighter correlation between the exceeding of limit values and the adoption of measures to reduce noise, as currently in force at national level, where the exceeding of limit values requires the redaction of Municipal noise abatement plans and noise containing and abatement plans for transport infrastructures.

In the Integrated Action Plan, proposed in the frame of HUSH project, the National noise abatement plans are implemented and updated, inheriting the close connection between exceeding limit values and mandatory nature of the noise abatement interventions.

## **2.5 Sinergie con altre politiche**

Il coordinamento della END con altre direttive comunitarie, riguardanti l'inquinamento acustico e altri temi ambientali o che presentano ripercussioni sul rumore, deve essere costantemente garantito, garantendo una maggiore qualità ed efficacia nell'implementazione.

Nella fase strategica del Piano di Azione la ricerca di connessioni e sinergie con altre politiche (piani territoriali, urbanistici, mobilità, qualità dell'aria) è un passo fondamentale per la redazione del piano ed è strettamente legato alla particolare situazione territoriale esaminata.

In generale, una maggiore interazione tra le politiche riguardanti l'inquinamento atmosferico e quello acustico appare percorribile, sia per quanto riguarda le campagne di monitoraggio, sia per le fasi di coinvolgimento del pubblico, per i momenti di progettazione partecipata.

Altra forte e naturale connessione, quella tra acustica ambientale e acustica edilizia, deve essere rafforzata, facendo interagire le due politiche.

### **Synergies with other policies**

The coordination of END with other Community directives concerning noise pollution and other environmental issues or having consequence on noise, must be constantly guarantee, ensuring greater quality and efficiency in implementation.

At the strategic phase of the Action Plan, the search for connections and synergies with other policies (territorial planning, urban planning, mobility, air quality) is a primary step in the drafting of the plan and it is closely related to the particular examined territorial situation.

Generally, a greater interaction between the policies regarding air pollution and noise environmental pollution appears feasible, both regarding the monitoring campaigns and information and consultation of the public.

Another interesting connection, regard the building acoustic and environmental noise, have to be strengthened, ensuring interaction between the policies.

## 2.6 Informazione e partecipazione del pubblico

La proposta relativa all'informazione al pubblico, mediante l'istituzione del Catasto Nazionale delle Sorgenti di Rumore e la definizione delle modalità di dialogo con i catasti regionali, è riportata in italiano al par. 1.6.2, e di seguito si riporta in inglese, quale esperienza da adottare.

### **Information and consultation of the public - National Land Registry for Noise Sources**

The Decree n.194/2005, at the art. 8 *Information and consultation of the public*, paragraph 1, requires as following: *“The information relating to noise mapping and strategic noise maps according to art.3 and the action plans according to art.4 has made accessible by the public authority in accordance with the provisions of Legislative Decree 24 February 1997, n. 39 and subsequent modifications, using information and tele-communication technology and the available electronic technologies”*.

This item is reiterated by the Legislative Decree n.195/2005, implementing Directive 2003/4/EC on public access to environmental information, which promote the use of information technology and communication.

ISPRA, on behalf of Italian Ministry of Environment, has designed and implemented the National Land Registry for Noise Sources (NLRNS), a tool planned for collection, cataloging and management of data concerning the characteristics of the main noise sources, also considered in the Directive END, and acoustic data on traffic flows. The Tuscany Region has established the “Regional Land Registry for Noise Sources” introduced by Regional Law n.39/2011, art. 8: *“It’s set up as part of the regional information system, the Regional Land Registry for Noise Sources in order to make known, accessible and readily available to public administrations and citizens the data and information on environmental noise and the planned measures for its management, including implementation of the provisions of Legislative Decree 19 August 2005 n. 195 (Implementation of Directive 2003/4/EC on public access to environmental information) and Article 8 of Legislative Decree no. 194/2005”*. The regional registry will permit free consultation of the available tools for monitoring and noise reduction (noise maps, municipal plans of classification and noise abatement, biennial reports), and the noise levels data measured by ARPAT during its monitoring activities and control.

### **Proposal at the National level – National law enactment**

A national law is proposed to establish the “National Land Registry for Noise Sources” with reference to the existing tool developed by ISPRA, concerning the definition of the content, the methods for data-entry, with the mandatory of data transmission, data management and the information accessible to the public. Hoping to achieve the registers of noise pollution in all regions, it is necessary to provide the mode of dialogue and communication and data transmission among the different registers, both at national and regional level.

### **Proposal at the European Community level**

It is reported the experience that has been developed at the national level regarding the design of the National Land Registry for Noise Sources, as a tool for public information, which can represent a suggestion to be taken at EU level, for a wide exchange of data and information flows.

## **2.7 Reperimento risorse finanziarie**

La proposta relativa al reperimento dei fondi, da destinare all'implementazione degli strumenti di gestione del rumore, in ambito comunitario e nazionale, e descritta in italiano al par. 1.7 e di seguito si riporta in inglese.

### **Financial resources**

The implementation of the requirements introduced by END and by the national legislation acts requiring funds and special financing.

At national level, the Framework Law n.447/95 introduces procedures for obtaining the necessary funds for the implementation of mitigation measures, in particular, the art. 10, paragraph 4, requires that the 70% of the amounts resulting from the application of sanctions is addressed to municipalities for the financing of noise abatement plans and the paragraph 5 requires that companies and managing companies of public transport services or related infrastructure are obliged to commit a fixed amount, not less than 7% of the funds, earmarked for the maintenance and enhancement of the infrastructures and measures for containing and noise abatement.

### **Proposal at the National level– National law updating**

It is proposed that a percentage, to be still defined, of the amounts resulting from the application of the administrative penalty, in according to the paragraphs 1, 2 and 3, art.11 of Legislative Decree no.194/2005, should flow into a fund to be established, for implementation of the noise management tools introduced by the END.

For this reason, the Legislative Decree 194/2005 could be modify establishing the percentage, the fund where sanctions should be flow into and management methods.

### **Proposal at the European Community level**

The proposed updating in the legislature can represent a suggestion to be taken at EU level for the implementation of the Directive by the other Member States.



## Bibliografia

1. Direttiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 *relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 18.7.2002.
2. Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on *public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC*.
3. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 *establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)*.
4. D.Lgs. 19/08/2005, n. 194 “*Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*”.
5. D.Lgs. 19/08/2005, n. 195 “*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*”.
6. L. 26/10/1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” G.U. n. 254 del 30/10/1995; Suppl. Ord. n. 125.
7. DM 29/11/2000 “*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*”.
8. DM 31/10/1997 “*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*”.
9. DM 16/03/1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*”.
10. L.R. della Toscana del 27/12/2007, n. 69, “*Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*”.
11. L.R. della Toscana del 01/12/1998, n. 89, “*Norme in materia di inquinamento acustico*”.
12. L.R. dell'Emilia Romagna 09/02/2010, n. 3, “*Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*”.
13. Legge Regionale della Toscana 5 agosto 2011, n.39, *Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)*.
14. The WHO - World Health Organization - Europe, *Night Noise Guidelines for Europe*.







ISBN 978-88-448-0593-7